



Sospensione Volontaria Lavorativa:

REGOLE

E' uno strumento introdotto con l'accordo del 30/12/2020 sulla conciliazione tempi di vita e lavoro che prevede, la possibilità per tutti i colleghi del **GRUPPO UBI** che confluiranno in BPER a febbraio 2021 e per quelli che verranno incorporati in ISP a aprile 2021 di richiedere la fruizione di **giornate non retribuite di Sospensione Volontaria dell'attività Lavorativa (SVL)**, fino ad un massimo di **20 giorni lavorativi all'anno**.

Per queste giornate, l'Azienda provvederà ad erogare un **trattamento economico sostitutivo pari al 35% della retribuzione**, con versamento in pari misura dei relativi contributi previdenziali.

Caratteristiche Generali

- E' possibile richiedere le giornate di SVL da **un minimo di un giorno fino ad un massimo di 20 giorni lavorativi interi**, consecutivi o meno, nel corso dell'anno solare di riferimento.
- Sono **giornate aggiuntive** ai giorni di Ferie, Ex Festività.
- Nel richiederle **non è necessario motivarne l'utilizzo**

Inserimento nel Piano Ferie

Le giornate di Sospensione Volontaria dell'attività Lavorativa possono essere richieste a condizione che, al momento della richiesta della fruizione, non ci siano **ferie arretrate relative ad anni precedenti** e dopo aver pianificato le giornate di **Ex-Festività** dell'anno in corso, devono essere richieste e programmate nel piano ferie annuale ed **autorizzate** dal Responsabile dell'unità organizzativa di assegnazione, **compatibilmente con le esigenze tecnico, organizzative e produttive**.

In caso di **residui** di Ferie, Ex-Festività di competenza dell'anno in corso non fruiti e di residui di banca ore (sempre in scadenza nell'anno solare), l'azienda a fine anno procederà alla **sostituzione automatica** delle causali di assenza riferite alla Sospensione Volontaria dell'attività Lavorativa fruita con le causali di Ferie, Banca Ore residue in grado di coprire una giornata lavorativa.

E' possibile richiedere ed utilizzare le giornate di "sospensione volontaria" sin dall'inizio dell'anno e durante tutto l'anno, **ferma restando la compatibilità** con le esigenze tecnico, organizzative e produttive aziendali.

Eventuali ulteriori richieste che vengano inserite successivamente alla predisposizione del piano ferie annuale, possono essere accolte, **ferma restando la compatibilità con le esigenze tecniche, organizzative e produttive**, e sempre che non comportino interventi sulle programmate assenze degli altri dipendenti già approvate all'interno dell'unità organizzativa.

Per l'inserimento della richiesta di assegnazione dopo aver cliccato sul link Disposizioni della maschera GERIPWEB è sufficiente selezionare il codice relativo alla disposizione SOSPVOL-Attivazione Spettanza Sospensione Volontaria **senza valorizzare altri campi** e cliccare "inserisci". Successivamente sarà possibile pianificare i giorni di SVL desiderati all'interno del piano ferie.

Non devono essere pianificate giornate di Sospensione Volontaria Lavorativa nelle giornate di Ex Festività Soppresses pena la perdita delle stesse.

Non devono essere pianificate giornate di Sospensione Volontaria Lavorativa nel corso del mese precedente l'eventuale cessazione del rapporto di lavoro.

Criteri di Priorità nella Concessione

In caso di più richieste presso la stessa Unità Organizzativa, per i medesimi periodi, le domande verranno accolte secondo il **seguito ordine di priorità**:

- Familiari portatori di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. 104/92, ovvero siano destinatari della provvidenza economica per familiari portatori di handicap.
- Anziani e/o malati (familiari o affini entro il 2° grado, compreso il coniuge di fatto), con presentazione di opportuna documentazione.
- Figli di età inferiore ai 3 anni.
- Figli di età compresa tra i 3 e gli 8 anni.
- Figli di età compresa tra gli 8 ed i 12 anni.
- Figli di età superiore ai 12 anni.

Per le restanti casistiche, il Responsabile della UO terrà conto delle richieste degli interessati in rapporto alla loro **situazione familiare e alla loro anzianità di servizio**.

Trattamento Economico

Per ogni giornata fruita di Sospensione Volontaria Lavorativa l'azienda **riconoscerà** al lavoratore un **trattamento economico pari al 35% della Retribuzione Annuale Lorda individuale** calcolata su base giornaliera, secondo la formula RAL/360. Le giornate di **sabato e domenica** e/o eventuali festività infrasettimanali comprese nelle giornate di sospensione volontaria sono regolarmente retribuite senza alcuna decurtazione economica.

Banca delle ore

In caso di fruizione delle giornate di sospensione volontaria dell'attività lavorativa per **un'intera settimana** (lunedì-venerdì purché i giorni **rientrano nello stesso mese**) la spettanza della Banca delle ore viene **ridotta di 30 minuti**. Non viene fatta nessuna decurtazione in caso di fruizione di giornate singole all'interno della settimana.

Malattia

Nel caso in cui insorgesse uno stato di malattia durante una giornata programmata di sospensione volontaria dell'attività la **copertura Inps della malattia interrompe** la stessa e la sostituisce come giustificativo.

Ulteriori indicazioni

- **Trattamento Previdenziale**

Le giornate di SVL **sono utili ai fini della maturazione del diritto alla pensione** in quanto coperte da contribuzione previdenziale (seppur al 35%). La data di maturazione del requisito pensionistico non subirà nessuna modifica.

- **Premio di rendimento**

Queste giornate comportano la **decurtazione del premio di 1/360** per ogni giorno di SVL fruito, in quanto parificati normativamente ai permessi non retribuiti.

- **Permessi ex legge 104**

Ogni 10 giorni retribuiti al 35% nel mese non matura un giorno di permesso ex legge 104/1992. Per ragioni previdenziali occorre **evitare di utilizzare i permessi legge 104 a completamento di una settimana** in cui si è usufruito dei giorni di SVL.

Li, 02.02.2021

FABI GRUPPO UBI